



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

ORDINE DEL GIORNO n. 02/2020

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in videoconferenza il 23 aprile 2020, su proposta del *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*

PREMESSO CHE:

- come è stato dimostrato, la fenomenologia criminale si caratterizza anche per un frequente coinvolgimento di minori in attività legate ad associazioni criminali, spesso di tipo mafioso;
- in particolare, in determinate realtà, come ad esempio quella calabrese, i contesti criminali presentano una forte connotazione familiare, con la conseguenza che i minori, seppur non sempre direttamente coinvolti in attività delittuose, vivono in famiglie in cui la cultura di mafia è tramandata per assicurare continuità generazionale, con grave violazione dei doveri riconnessi alla responsabilità genitoriale;
- il radicamento in logiche di vita delinquenziali proprie del contesto familiare e sociale di provenienza può impedire l'avvio e, talora, la ripresa di quel percorso formativo che dovrebbe caratterizzare l'età educativa, arrecando un gravissimo pregiudizio per la crescita e lo sviluppo psico-fisico del minore figlio di genitori mafiosi;
- la tutela dei minori e le conseguenze derivanti dal loro inserimento in logiche ed attività criminali aventi forte connotazione familiare sollecitano una attenta riflessione da parte delle Istituzioni, chiamate ad intervenire con ogni strumento di tutela utile per i minori esposti a rischio di devianza;

EVIDENZIATO CHE:

- la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, ha stabilito che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica;
- parimenti, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 prevede una serie di principi fondamentali a tutela dei minori, disponendo all'articolo 3 che *"in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*, ed all'art. 29 che l'educazione del fanciullo non solo deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei valori nazionali del Paese, ma deve altresì

“preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita, in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza”;

- l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ivi compresa la famiglia;
- gli articoli 30 e 31 della Costituzione attribuiscono determinati diritti e doveri in capo ai genitori nei confronti della prole, tra cui quello di provvedere all'educazione dei figli;
- l'articolo 32 della Costituzione riconosce e tutela il diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo;

CONSIDERATO CHE:

- il diritto all'educazione risponde al superiore interesse del minore e deve tendere a far divenire il minore un membro utile della società ed a svilupparne il senso di responsabilità morale e sociale;
- a tal fine, diviene necessario spostare l'attenzione sui processi educativi che consentono la trasmissione del codice culturale mafioso all'interno dell'organizzazione criminale, permettendo il perpetuarsi di questa;
- in questo senso, il contrasto alla povertà educativa rappresenta un'importante opportunità di interferenza all'interno del processo riproduttivo della cultura mafiosa;
- disturbare la riproduzione del codice culturale della mafia significa, infatti, turbare la stabilità dell'intero sistema mafioso;

RILEVATO CHE:

- proprio allo scopo di contrastare i fenomeni di devianza giovanile, dal 2012 in Calabria, su iniziativa del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, è stato promosso il Progetto “Liberi di scegliere”, finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento di minori e giovani provenienti da contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno ed inclusione sociale, atti in particolare a:
 - garantire adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze tipiche dell'adolescenza, mediante la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione di specifiche potenzialità, inclinazioni e risorse;
 - sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative;
 - sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale che coinvolgano, ove possibile, anche il nucleo familiare di appartenenza;
- nel 2017 tale progetto è stato oggetto di un Accordo Quadro tra Regione Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Corti d'Appello di Reggio Calabria e Catanzaro e Tribunali per i Minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro;
- nel 2018 un analogo Protocollo di Intesa è stato sottoscritto tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'Associazione Libera;

- l'Accordo del 2017 è stato rinnovato nel mese di novembre 2019 ed esteso anche alla partecipazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dell'Associazione Libera;

TENUTO CONTO CHE:

- inoltre, il programma "Liberi di scegliere" è previsto dall'articolo 11 della legge regionale della Calabria 26 aprile 2018, n. 9, *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"*, nell'ambito delle misure regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati;
- esso è stato anche oggetto di una apposita Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (*La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*), adottata il 31.10.2017;

RITENUTO, dunque, fondamentale adottare ogni strumento di tutela per i minori nei casi in cui l'ambiente familiare ne possa gravemente pregiudicare lo sviluppo armonico e sereno, influenzandoli negativamente ed esponendoli ad un serio e concreto rischio di devianza;

RITENUTO altresì che, in tale ottica, il progetto "Liberi di scegliere", ad oggi attuato solo nella Regione Calabria, potrebbe rivelarsi un valido strumento di contrasto alla povertà educativa, oltre che di inclusione sociale e diffusione della legalità in favore di soggetti minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o provenienti dagli stessi;

VISTI i relativi lavori svolti dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*;

VISTA, altresì, la corrispondenza intercorsa con il Presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, dott. Roberto Di Bella, in data 7 febbraio 2020 e con la Direzione Nazionale Antimafia nella persona del Procuratore nazionale aggiunto, dott. Giovanni Russo, in data 17 febbraio 2020, ai fini della condivisione dei predetti lavori svolti dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*

ESPRIME

apprezzamento ed approvazione per l'iniziativa avviata dalla Regione Calabria ed attualmente in fase di sperimentazione, giacché essa risponde alla logica di assicurare il preminente interesse del minore d'età e la salvaguardia dei suoi diritti, principi questi ultimi che devono fungere da criteri guida per l'impostazione di politiche nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona, nonché ad incoraggiare il contrasto alla criminalità organizzata per il tramite della interruzione della continuità dei processi culturali propri dei fenomeni mafiosi e la prevenzione del disagio giovanile;

INVITA

i Consigli regionali ad impegnare le proprie Giunte:

- a valutare l'opportunità di attuare il medesimo progetto anche nelle altre Regioni, fermo restando le differenze esistenti in ogni singolo contesto territoriale, ovvero ad operare interventi sulle proprie legislazioni volti a consentire la realizzazione di progetti di accoglienza per i minori coinvolti nelle situazioni citate in premessa;
- alla stregua di quanto avvenuto in Calabria, ad avviare le procedure necessarie per la sottoscrizione di un analogo Protocollo – di cui si allega uno schema-tipo - prendendo i contatti con le Corti di Appello ed i Tribunali per i minori competenti, nonché con le Direzioni regionali dei Ministeri coinvolti e le Conferenze Episcopali regionali;
- a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del progetto attraverso efficaci canali di comunicazione.

